

Checklist per la fusione di istituti di previdenza ai sensi degli art. 88 e segg. della Legge sulla fusione (LFus)

1. Il Consiglio di fondazione redige un bilancio di fusione (art. 89 LFus),
2. redige il contratto di fusione (art. 90 LFus) e
3. redige il rapporto di fusione (art. 91 LFus).
4. Gli organi di revisione degli istituti di previdenza coinvolti e un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale verificano il bilancio di fusione, la relazione di fusione e il contratto di fusione (art. 92 LFus).
5. Qualora siano impiegati dei dipendenti, questi devono essere consultati (art. 96 cpv. 5 LFus).
6. Gli assicurati devono essere informati della fusione prevista e
7. È necessario consentire loro di prendere visione dell'atto di fusione e della relazione di fusione.
8. Il Consiglio di fondazione adotta la delibera di fusione.
9. Non prima di 30 giorni dall'inizio del periodo di consultazione, il Consiglio di fondazione presenta all'ATIOZ, Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP Ticino, Svizzera orientale e Zurigo, in qualità di autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente, la domanda di approvazione della fusione

Documenti da presentare in originale e debitamente firmati:

- Richiesta di autorizzazione
- Verbali della delibera di fusione debitamente firmati
- Bilanci di fusione revisionati degli istituti di previdenza coinvolti
- Contratto di fusione
- Relazione/i sulla fusione
- Relazione/i di revisione dell'organo di revisione
- Relazione di verifica dell'esperto/della esperta in materia di previdenza professionale
- Modello di lettera informativa agli assicurati
- Se l'istituto di previdenza è registrato: il modulo «Richiesta cancellazione registro» debitamente compilato e firmato

10. L'ATIOZ pubblica tre diffide ai creditori nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
11. L'ATIOZ emette la decisione di approvazione della fusione (tassa di CHF 7'000 rispettivamente CHF 8'000 per gli istituti di previdenza registrati [tassa aggiuntiva per l'approvazione del rapporto finale e per la cancellazione dal registro]).
12. Il Consiglio di fondazione informa i beneficiari (assicurati attivi e pensionati) in merito alla decisione. Il termine per presentare ricorso decorre solo a partire da tale comunicazione. Il Consiglio comunica all'ATIOZ la data in cui è stata effettuata la comunicazione.
13. Una volta acquisita efficacia, l'ATIOZ presenta domanda di iscrizione della fusione al Registro di commercio e richiede a quest'ultimo la cancellazione dell'istituto di previdenza trasferente. Gli istituti di previdenza registrati vengono inoltre cancellati dal Registro della previdenza professionale.

Note generali

Le tariffe indicate si applicano agli istituti di previdenza. Per gli istituti collettivi e comuni si applicano tariffe più elevate. Eventuali costi aggiuntivi comportano un aumento delle tariffe di scioglimento indicate.

L'istituto di previdenza trasferente è tenuto a presentare regolarmente il rapporto fino alla data di riferimento della fusione (conto annuale revisionato ai sensi dell'art. 47 OPP2).

La tassa di vigilanza annuale è dovuta anche nell'anno della decisione di approvazione.

ATIOZ, settembre 2026